

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3874

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati BRANDI e RUSSO VINCENZO MARIO

Presentata l'8 marzo 1967

Morme modificative ed integrative della legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 19 luglio 1962, n. 959, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, avente per oggetto: « Norme sulla revisione dei ruoli organici della amministrazione finanziaria », sono stati istituiti i ruoli della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, per lo svolgimento dei compiti di carattere amministrativo-contabile, previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per effetto di detta legge, tutti i posti previsti per i contabili doganali sono stati conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione provinciale delle Dogane con qualifica non inferiore ad Ufficiale in possesso di titolo di studio per l'ammissione al concorso a vice ispettore di Dogana o di altri requisiti indicati all'articolo 33 della legge medesima.

Per il personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze, per quello dell'Amministrazione periferica del Catasto e degli Uffici tecnici erariali, degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, l'inquadramento nei posti previsti dai rispettivi ruoli sono stati invece riservati, ai sensi dell'articolo 19, nella misura del 50 per cento agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici delle carriere di concetto del

Ministero delle finanze ed i tre quarti dei posti disponibili, dopo tali inquadramenti, conferiti agli impiegati della corrispondente carriera esecutiva, dello stesso ramo dell'amministrazione finanziaria, provvisti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, previo esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

Ad avvenuto conferimento dei posti di cui sopra, gli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva inquadrati nei nuovi ruoli delle qualifiche inferiori a quelle di cui al coefficiente 325 (ex grado VIII) vengono a trovarsi nelle condizioni di dover assolvere all'obbligo di un esame di concorso per l'avanzamento all'accennata qualifica, secondo quanto è attualmente previsto dalle norme per l'avanzamento dei funzionari delle carriere di concetto della Pubblica amministrazione.

È evidente, come in prosieguo dimostreremo meglio, il danno che ne deriva ai detti funzionari i quali, dopo decine e decine di anni di attesa per ottenere il riconoscimento delle funzioni esercitate come funzioni proprie della carriera di concetto, vedono frustrato il beneficio quando dovranno, quasi tutti, sottoporsi ad un ennesimo esame di sbarramento.

Tutto ciò perché la legge istitutiva di questi nuovi ruoli non prevede norme transitorie, sempre contemplate in provvedimenti legislativi del genere, mediante le quali vengono salvaguardate le legittime aspirazioni dei funzionari in ordine alle posizioni gerarchiche, all'anzianità di servizio ed alle funzioni svolte, all'armonia degli obblighi del nuovo ruolo con quelli già svolti nei ruoli di provenienza.

Si aggiunge, inoltre, che stante il lungo tempo trascorso tra la promulgazione della legge n. 959 del 19 luglio 1962 e l'immissione in detti ruoli avvenuta nel febbraio-settembre 1966, un periodo di oltre quattro anni, quegli impiegati che avevano, nelle more citate, raggiunto la qualifica corrispondente al coefficiente 325 (ex grado VIII) si sono visti retrocedere, nel nuovo ruolo al coefficiente 271 (ex grado IX) con un conseguente danno economico immediato e futuro facilmente valutabile se si considera che essi percepiscono in misura minore tutti gli assegni loro dovuti: stipendio, compenso per lavoro straordinario ed altre indennità accessorie.

Nei loro confronti non si è reso, infatti, applicabile l'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che prevede, nel caso di passaggio di carriera, l'attribuzione di un assegno personale agli impiegati con stipendio superiore spettante nella nuova qualifica. Di conseguenza, essi sono diventati debitori di considerevoli somme verso il Tesoro per effetto della riduzione degli assegni loro spettanti nella nuova qualifica.

In tal modo l'Amministrazione, pur avendoli ritenuti meritevoli del passaggio alla carriera superiore, li ha mortificati sotto l'aspetto economico, ponendoli in condizione di inferiorità rispetto agli stessi colleghi che non hanno meritato il passaggio nei nuovi ruoli.

Pertanto, onorevoli colleghi, allo scopo di sanare il disagio venutosi a creare nella categoria di personale della quale si tratta, viene presentata alla vostra approvazione la presente legge la quale tende ad integrare la precedente n. 959 con norma transitoria, che consente al personale già inquadrato nei nuovi ruoli istituiti da detta legge, di essere collocati negli stessi ruoli con la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio posseduto alla data di registrazione del decreto ministeriale di inquadramento, e concede la deroga all'osservanza degli esami di sbarramento per tutti quei funzionari inquadrati con la qualifica di segretario o contabile, nella prima applicazione della ricordata legge n. 959,

e per quelli che a questa qualifica perverranno.

Il provvedimento appare giusto ed illuminato e soddisfa tutto il personale inquadrato negli istituiti ruoli di concetto.

A sostegno morale di quanto si propone al Parlamento, si sottolinea brevemente che coloro che verranno a beneficiare della legge, se approvata, provengono in massima parte dal ruolo della carriera esecutiva i cui componenti, oltre ad essere rimasti per molti anni stretti in ruoli striminziti ed insufficienti, rispetto alle numerose funzioni di istituto dello stesso ruolo, e con un lentissimo sviluppo di carriera, furono vittime di palesi inquisitorie quando:

1) con regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conseguenza di una assurda riforma di quel tempo, pure appartenendo alla seconda categoria, alla quale si accedeva con titolo di studio previsto per l'allora gruppo B, si videro inquadrati nel gruppo C corrispondente all'attuale carriera esecutiva.

2) Con la legge 25 gennaio 1940, sempre in epoca di oscurantismo politico, vennero ulteriormente declassati sulla carta, mentre in effetti ed in contraddizione con le norme di applicazione della legge stessa, ebbero incarichi e mansioni sempre più ampie e proprie dell'allora gruppo B.

Successivamente, dopo la fine della seconda guerra mondiale, in clima di acquisita libertà democratica, iniziò l'azione annosa, continua e sfibrante del personale che culminò finalmente e soltanto nel 1962 nell'ottenimento della legge riparatrice n. 959 del 19 luglio 1962.

E la stessa Amministrazione finanziaria in occasione della preparazione del relativo disegno di legge, ribadì chiaramente non soltanto la necessità di accogliere le rivendicazioni del personale, ma quella di accoglierle mediante l'istituzione di un nuovo ruolo organico della carriera di concetto nel quale inquadrare quei funzionari della carriera esecutiva che difatti avevano lodevolmente esercitato le varie complesse funzioni dei servizi contabili.

Quanto sopra sta a dimostrare che il personale interessato all'approvazione della legge presentata e che ha vissuto, per le circostanze eccezionali, un lungo periodo di disagio e di sofferenze, non ha acquisito con l'istituzione del nuovo ruolo speciali funzioni, ma ha visto riconoscersi quelle sempre svolte come funzioni pertinenti alla carriera di concetto.

Questo è lo spirito informatore della legge ed è per questo che balza chiaro la lacuna esistente circa l'omessa deroga alle disposizioni generali che disciplinano l'esame di sbarramento al coefficiente 325 (ex grado 8°).

La legge n. 959, se avesse previsto la deroga oggi proposta, avrebbe consentito possibilità di carriera uguale per tutti, inquadrando tutti gli aventi diritto nella qualifica rivestita nel ruolo di provenienza con il rispetto delle anzianità e delle posizioni gerarchiche già raggiunte.

A rafforzare quanto si assume per ottenere e sollecitare l'approvazione del nuovo progetto di legge, si aggiunge in particolare:

1) che in sede di approvazione della suddetta legge n. 959, al fine di evitare ulteriore ritardo, fu prospettata la necessità di approvarla senza apportare quegli emendamenti che già allora sembravano necessari e fu proposto ed approvato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando il disegno di legge n. 2009, ha rilevato l'esistenza di alcune situazioni di carriera del personale che non sono corrispondenti a quelle che ha riscontrato nei disegni di legge nn. 2082, 2093 e 905, in corso di discussione; ritenuto che sia opportuno ed utile che nei dicasteri finanziari le carriere del personale siano regolate in modo analogo, auspica un'iniziativa legislativa che sia intesa ad ottenere quell'armonizzazione che ritiene indispensabile per l'attività dei dicasteri stessi ».

2) che l'esame di concorso nei ruoli organici della carriera della pubblica amministrazione, vuol essere un banco di prova per gli aspiranti a funzioni speciali e diverse da quelle svolte, mentre nel caso dei contabili ciò non si verifica;

3) che i segretari ed i contabili provenienti dalla carriera esecutiva hanno già superato un primo esame di sbarramento previsto nel ruolo di provenienza in analogia a quanto previsto per i ruoli della carriera di concetto ed un secondo esame per l'inquadramento ai sensi del già citato articolo 20 della legge n. 959;

4) che al tanto ritardato riconoscimento delle funzioni per cui soltanto verso la fine del servizio molti di essi godono del meritato beneficio, si aggiunge l'onere di un esame di concorso, gravante per di più su impiegati in massima parte in età avanzata, e ciò costituisce un sommo e mortificante disagio;

5) che risulterebbe strano e quasi grottesco l'eventuale mancato superamento della

prova da parte di impiegati che hanno lodevolmente assolto per molti anni, come dimostrano le note informative riportate, le funzioni pertinenti alla qualifica non raggiunta in sede di esame;

6) che delle leggi promulgate in un recente passato per l'istituzione di nuovi ruoli e, proprio in caso di rivendicazione o riconoscimento di funzioni superiori a quelle della carriera di appartenenza, sono state sempre esercitate le necessarie deroghe alle norme comuni in sede di prima applicazione:

a) vedi istituzione del ruolo di gruppo *B* delle poste e delle telecomunicazioni nel quale vennero inquadrati i funzionari del gruppo *C* che esercitavano le funzioni di concetto (decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376);

b) istituzione di un ruolo di gruppo *B* nella Amministrazione dei monopoli di Stato per l'inquadramento del personale di gruppo *C* che esplicava mansioni di concetto (decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723);

c) inquadramento nel ruolo di cancellieri di gruppo *B* di tutti gli aiutanti di cancelleria gruppo *C* (legge del 24 dicembre 1949);

d) istituzione dei servizi autonomi di cassa di gruppo *B* degli uffici dei Registro ed inquadramento in detto ruolo degli impiegati di gruppo *C* che esercitavano le funzioni di cassiere (legge 15 maggio 1954, n. 270);

e) sostituzione del ruolo del gruppo *C* del Corpo del genio civile ed istituzione di un ruolo di disegnatore di gruppo *B* con il conseguente inquadramento in esso del personale del soppresso gruppo *C* (legge 31 ottobre 1955, n. 1053);

f) sostituzione del ruolo organico - ufficiali idraulici - gruppo *C* ed istituzione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (gruppo *B*) della Amministrazione dei lavori pubblici;

g) istituzione del ruolo nella carriera di concetto - Segretario di polizia presso la Amministrazione di pubblica sicurezza con il conseguente inquadramento degli Aiutanti di polizia (gruppo *C*).

Onorevoli colleghi, per tutto quanto sopra è detto si ritiene fermamente legittima e fondata l'aspirazione dei funzionari interessati alla promulgazione di una legge che, completando la n. 959 ammetta l'inquadramento degli impiegati nella carriera di concetto avvenuto per effetto della summenzionata legge, nella qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio posseduto alla data di registrazione del decreto ministeriale col quale è stato di-

sposto l'inquadramento medesimo, e, in deroga alle norme vigenti, alla promozione per scrutinio e per merito comparativo alla qualifica di cui al coefficiente 325 tutti quei funzionari inquadrati nel ruolo della carriera di

concetto in base alla legge del 19 luglio 1962, n. 959, purché in possesso dei requisiti di anzianità e di carriera richiesti per la partecipazione al concorso per merito distinto a detto coefficiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati che, per effetto della prima applicazione della legge 19 luglio 1962, n. 959, sono stati inquadrati nei ruoli della carriera di concetto di cui ai quadri 9, 10, 11, 12, 13, sono collocati in detti ruoli con la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio posseduto alla data di registrazione del decreto ministeriale col quale è stato disposto l'inquadramento, conservando per intero a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

ART. 2.

Gli impiegati, inquadrati nei ruoli della carriera di concetto di cui ai quadri 9, 10, 11, 12, 13 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che nella prima applicazione, e per effetto degli articoli 19, 20, 33 della stessa legge rivestono la qualifica di cui al coefficiente 271 (ex grado IX) e, quelli che a questa qualifica perverranno, saranno ammessi agli scrutini per la promozione per merito comparativo alla qualifica di cui al coefficiente 325 (ex grado VIII), purché in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per merito distinto a detta qualifica.